

# **Statuto dell'Associazione di promozione sociale** **"YogAyur – Naturale Benessere"**

## **Art. 01. Denominazione**

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e delle norme di legge vigenti in materia, l'Associazione promozione sociale denominata "YogAyur – Naturale Benessere", retta dal presente Statuto.

## **Art. 02. Sede**

L'associazione ha sede in Roma, via Giuseppe Acerbi nr. 38.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **Art. 03. Oggetto e scopo**

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità volte alla promozione del benessere della persona a livello fisico, relazionale e spirituale, attraverso la diffusione, l'insegnamento e la pratica di attività nel campo olistico, artistico e bionaturale, come Yoga, massaggi e trattamenti per il benessere, Tai-Chi, Ayurveda, meditazione, counseling, musica, pittura, danza e arti in genere.

L'associazione potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività:

- attività culturali: convegni, dibattiti, seminari, incontri, manifestazioni, ecc., di interesse dei Soci;
- attività associative: incontri e manifestazioni tra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro;
- attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento delle discipline di cui sopra, costituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività di consulenza e counseling individuale e di gruppo finalizzata al benessere della persona;
- attività di ritiri, viaggi e vacanza con finalità ricreative e di benessere;
- gestire attività di mensa interna e servizio mensa curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22.12.1986 n. 917, Testo Unico art.148 (ex art.111), per le associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all'art. 3, c.6, lettera e) della legge 25.08.1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività affine a quelle sopra elencate sia in Italia che all'estero. Potrà, altresì, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione, sia direttamente che indirettamente, degli scopi sociali.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie, per natura, a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

## **Art. 4. Durata**

L'associazione è costituita fino al 31.12.2056.

## **Art. 5. Filiali**

L'associazione potrà creare delle filiali su base nazionale.

## **Art. 6. Patrimonio ed entrate dell'associazione**

Il patrimonio dell'associazione è formato da tutti i beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di privati o enti pubblici e privati, nonché da eventuali avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella misura complessiva di euro 900,00 (novecento/00), versati in parti uguali dai fondatori stessi.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori;
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati, società private;
- introiti realizzati nello svolgimento della propria attività, abbonamenti pubblicitari e sponsorizzazioni;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- corrispettivi per servizi specifici resi agli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali determinati con riferimento ai costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

Ogni versamento deve comunque intendersi a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, può darsi luogo a ripartizioni o assegnazioni di somme, a qualsiasi titolo, agli associati.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, neanche in caso di successione.

Tutte le cariche sono gratuite ed onorifiche; eventuali rimborsi spese saranno effettuati previa approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### **Art. 7. Soci**

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno.

Sono aderenti all'associazione:

- a) **i soci fondatori**: coloro che abbiano partecipato alla fase costitutiva dell'Associazione ed alla costituzione dell'originario fondo di dotazione;
- b) **i soci ordinari**: in regola con la quota associativa, sono coloro che usufruiscono delle attività poste in essere dal centro e partecipano ed intervengono nell'attività interna dell'associazione;

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'adesione per i Soci individuati alle lettere a) e b) del presente articolo, comporta il diritto di voto in assemblea per ogni tipo di delibera; ogni socio, in regola con il versamento delle quote sociali, avrà diritto ad un voto.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

Chi intende aderire all'associazione deve farne richiesta al consiglio direttivo, il quale dovrà provvedere in merito entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

Il recesso è ammesso in qualunque momento, previa comunicazione dell'interessato al Consiglio Direttivo, ed avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo alla comunicazione.

In caso di inadempienza agli obblighi di versamento, di comportamenti contrari alla legge o comunque lesivi degli interessi sociali o in presenza di gravi motivi il consiglio direttivo può stabilire l'esclusione di un associato.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio, il quale avrà 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento d'esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

**Art. 8. Diritti degli Associati**

Tutti i soci individuati alle lettere a) e b) dell'art. 7, maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché all'elettorato passivo e attivo, qualora in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto. La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, nonché le manifestazioni promosse dalla associazione.

**Art. 9. Obblighi degli Associati**

Gli associati s'impegnano a rispettare le norme statutarie, le regole e le norme eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo votate dall'Assemblea Generale ed inserite nel Regolamento interno. Devono, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa, secondo quanto disposto dal presente statuto.

**Art. 10. Quote di iscrizione o associative**

L'ammontare delle quote di iscrizione sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e ciascun Associato sarà tenuto al versamento nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio stesso.

La quota associativa ha validità per l'anno di pertinenza (1 settembre – 31 Agosto).

Il consiglio direttivo può deliberare inoltre la possibilità di far frequentare alcuni soci senza obbligo di versare i contributi (o di versarli in misura ridotta) se appartenenti a categorie svantaggiate o di particolare importanza per l'adempimento dell'oggetto sociale, quali ad esempio, giovani, studenti, disoccupati, anziani, etc.

**Art. 11. Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione individuati all'art. 7 lettere a) e b);
- il consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il vice Presidente;
- il collegio dei revisori.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

**Art. 12. Assemblea**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione individuati alle lettere a) e b) dell'art. 7.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Sono di competenza dell'assemblea:

- la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori;
- gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione e tutte le spese di carattere straordinario e particolarmente oneroso;
- l'approvazione del regolamento interno proposto dal Consiglio;
- ogni decisione in merito alla destinazione di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale dell'associazione;
- le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;
- ogni decisione in merito allo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati.

La convocazione è effettuata mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere comunicato ai singoli soci anche mediante modalità quali pubblicazione sul giornale associativo o sul sito internet, l'invio di lettera semplice, fax, sms, social-network, messaggi in forma elettronica (tipo WhatsApp), e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano. I verbali saranno redatti da un segretario nominato dall'assemblea stessa e sottoscritti dal Presidente.

L'assemblea sarà validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto, in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, in seconda convocazione.

L'assemblea potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' esclusa la possibilità di rappresentare altri soci, anche se per mezzo di delega scritta.

Le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto, che non potranno mai alterare o falsare gli scopi per i quali l'Associazione è stata costituita, devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto, in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti, in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria, inoltre, delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale, salvo per quanto attiene alla sede sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- d) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

### **Art. 13. Consiglio direttivo**

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra gli aderenti all'Associazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7, mentre la nomina del Presidente e del tesoriere spetta al Consiglio direttivo nella prima adunanza successiva al conferimento del mandato. Tutti i membri del Consiglio direttivo devono godere dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Il Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea dura in carica per 5 anni. In caso di sostituzione di uno o più consiglieri, quelli nominati dall'assemblea in sostituzione di quelli dimissionari, decaduti o dimessi, restano in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio. Nel caso in cui dovesse venire a mancare la maggioranza del consiglio, dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dell'associazione per la nomina dell'intero consiglio.

I consiglieri decadono dall'incarico per:

- dimissioni;
- revoca da parte dell'assemblea;
- decadenza, in caso di assenza prolungata per oltre tre riunioni del consiglio nel corso di uno stesso esercizio.

Le riunioni del Consiglio vengono convocate dal Presidente mediante semplice l'invio di lettera semplice, fax, sms, social-network, messaggi in forma elettronica (tipo WhatsApp), e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza, oppure su istanza di almeno due consiglieri, rivolta al presidente stesso che provvederà alla convocazione.

Il Consiglio può delegare le sue funzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più consiglieri delegati, stabilendone la durata ed i limiti. Non sono delegabili le funzioni relative alla predisposizione del rendiconto economico finanziario.

Le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano la maggioranza dei consiglieri in carica. Il consiglio validamente costituito delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- redigere il rendiconto economico e finanziario
- predisporre i regolamenti interni
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

La carica di consigliere deve intendersi gratuita. Al consigliere spettano i soli rimborsi delle spese sostenute, opportunamente documentate, in ragione dell'incarico svolto in conformità con gli indirizzi statutari deliberati dall'assemblea.

#### **Art. 14. Presidente**

Al Presidente dell'associazione spetta la firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e anche in giudizio, dirigerà i lavori del Consiglio Direttivo ed il funzionamento dell'Associazione.

La gestione ordinaria spetta al Presidente, mentre quella straordinaria compete al consiglio direttivo quale organo collegiale. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione anche senza delibera del consiglio che, tuttavia, dovrà essere convocato con urgenza per l'eventuale ratifica degli atti compiuti dal presidente.

Il Presidente convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, cura l'esecuzione delle delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e suggerisce le direttive da sottoporre al consiglio ed all'assemblea dell'associazione.

#### **Art. 15. Vice presidente**

Il vice presidente, se nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 16. Tesoriere**

Il Tesoriere cura la tenuta dei libri sociali e contabili, procede agli incassi e ai pagamenti autorizzati, tiene aggiornato il libro cassa ed ha l'obbligo di esibire, ogni qualvolta richiesto dal Presidente, dai Sindaci revisori o dalla maggioranza dei Soci, lo stato di cassa.

#### **Art. 17. Libri dell'associazione**

Oltre alle scritture contabili eventualmente prescritte dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e, se nominato, quello del collegio dei revisori.

#### **Art. 18. Collegio dei revisori**

Il collegio dei revisori dei conti, qualora sia obbligatoriamente richiesto dalla legge oppure previsto dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il collegio viene nominato dall'assemblea, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

L'incarico di revisore è incompatibile con quello di consigliere.

L'incarico di revisore è gratuito.

I revisori partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, verificano l'osservanza dello statuto e la regolare tenuta delle scritture contabili e sociali, relazionando sui bilanci predisposti dal consiglio direttivo.

#### **Art. 19. Esercizi sociali e bilanci**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro la fine del mese di marzo di ogni anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico-finanziario annuale consuntivo e preventivo da sottoporre entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale all'assemblea dei soci.

Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il rendiconto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 20. Avanzi di gestione**

È vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per disposizione di legge o effettuata a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 21. Scioglimento**

L'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto.

La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, della Legge n. 289/2002 e sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 22. Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente.

**Art. 23. Legge applicabile**

Per disciplinare ciò che non sia eventualmente previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

\* \* \*

I soci fondatori nominano quale presidente vicario Federico Insabato, che eserciterà le funzioni di legale rappresentante fino alla convocazione della prima assemblea degli iscritti.

Roma, 01 settembre 2016